



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N.ro 77 Reg. Area Amministrativa Affari Generali

OGGETTO: UFFICI E SERVIZI - AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA LORETTA ERBISTI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI, A SOSTEGNO DELL'UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI - DETERMINAZIONI.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno **SEDICI** del mese di **LUGLIO** dell'anno **DUEMILATREDICI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Premesso che presso l'Ufficio Segreteria risulta attualmente in servizio una sola persona con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Dato atto, inoltre, che in considerazione dell'esiguità della dotazione organica, non è possibile procedere ad una mobilità esterna per garantire altro personale presso il medesimo ufficio;

Ricordato che l'ufficio segreteria istruisce i contratti e le scritture private del Comune;

Visto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

Visto che con determina dell'Area Amministrativa Affari Generali n. 116 del 09.10.2012 si era incaricato la Sig.ra Loretta Erbisti, dipendente del Comune di Colognola ai Colli, allo svolgimento di un incarico di collaborazione esterna in supporto all'ufficio Segreteria Affari Generali, prorogato con determina n. 43 del 29.04.2013 fino al 15.10.2013, per un totale monte ore complessivo di circa n. 47,50 (quarantasette virgola cinquanta) di servizio;

Viste le esigenze d'ufficio, si ritiene opportuno incaricare la Sig.ra Loretta Erbisti allo svolgimento di un ulteriore incarico di collaborazione esterna per presunte n. 6 ore settimanali, per un monte ore complessivo di circa n. 133 ore di servizio;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Colognola ai Colli, atto delibera di Giunta com.le n. 58 del 15.04.2013, pervenuta in data 29.04.2013 prot. n. 5126;

Ritenuto di quantificare in € 30,00 lordi il compenso orario lordo spettante alla stessa, con Irap a carico del Comune;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 in data 08.01.2013, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale nr. 58 del 11.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, la cui scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2013, sono stati provvisoriamente assegnati ai Responsabili d'Area gli stanziamenti di PEG, impegnabili nei limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale nr. 54 del 04.06.2013, con la quale sono state provvisoriamente approvate le misure organizzative tendenti al rispetto del patto interno di stabilità 2013;

Accertata la disponibilità del Cap. 23/S intervento 1.01.02.01 del Peg provvisorio 2013, codice Siope 1105;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità e gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria,



ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il decreto di nomina quale Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali conferito con decreto del Sindaco n. 16/2012 del 12/10/2012, prot. n. 11576;

DETERMINA

- 1) Incaricare la Sig.ra Loretta Erbisti, dipendente del Comune di Colognola ai Colli, dello svolgimento di un incarico di collaborazione di prestazione occasionale in supporto all'Ufficio Segreteria Affari Generali, al di fuori del normale orario di lavoro presso l'ente di appartenenza, con scadenza al 15.10.2013, per un monte complessivo di circa n. 133 (centotrentatré) ore di servizio.
- 2) Quantificare per il suddetto incarico il compenso orario lordo in € 30,00 (esclusa Irap 8,50% a carico del Comune), impegnando l'importo complessivo di € 3.990,00 calcolato come di seguito, sul Cap. 23/S intervento 1.01.02.01 del Peg provvisorio c.a., codice Siope 1105, che presenta la necessaria disponibilità.
- 3) Incaricare l'Ufficio Personale del Comune di trasmettere al Comune di Colognola ai Colli, le notizie espressamente previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ed autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento, previa presentazione del foglio di presenza debitamente sottoscritto per la liquidazione dal Responsabile d'Area, operando le ritenute fiscali di legge.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le misure organizzative per il rispetto del patto interno di stabilità allegate alla deliberazione di giunta comunale nr. 54/2013 e coerente con il dettato dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
- 5) Di stipulare con la signora Erbisti un apposito contratto di prestazione occasionale come da schema che si allega al presente atto, che si approva.
- 6) Dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Dalla Sede Comunale, lì 16.07.2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
(F.to Dott.Emilio Scarpari)**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, si attesta che per la presente determinazione, esiste la relativa copertura finanziaria.

(Impegno nr. 561)


Lì,

22 AGO. 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Cattazzo Dott. Michele)**

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Dalla Sede Comunale, lì _____

23 AGO. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo on line il **23 AGO, 2013** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale, li **23 AGO, 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE



Comune di Caldiero

Provincia di Verona

AREA AFFARI GENERALI

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA SIGNORA LORETTA ERBISTI DI COLOGNOLA AI COLLI PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE PER SPECIFICHE COMPETENZE IN MATERIA DI STESURA DEI CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE DELL'ENTE. PERIODO DAL 16.07.2013 AL 15.10.2013.

L'anno **duemilatredecim**, addì _____ - del mese di _____ in Caldiero, tra l'Amministrazione Comunale di Caldiero -C.F. n....., partita IVA n.....- in persona del Segretario generale, dott. Emilio Scarpari, domiciliato per il presente atto presso la sede comunale, responsabile dell'Area affari generali, giusta decreto sindacale n. 16 del 12.10.2012, che interviene in nome e per conto dell'Amministrazione comunale di Caldiero, nel prosieguo denominato Comune e la signora Loretta Erbisti C.F: ...nata a.....il.....residente....., nel prosieguo denominata collaboratore, si conviene quanto segue :

Premesso

- Che con determina n. del è stato approvato il presente schema negoziale ed è stato assunto l'impegno di spesa a favore della signora Erbisti per l'incarico di supporto all'ufficio segreteria comunale per la attività di stesura dei contratti e scritture private del Comune di Caldiero;
- che l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2011, stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
- che la signora Erbisti vanta un lungo curriculum di impiego presso enti locali;

ART. 1

Il Comune affida al collaboratore, dipendente di ruolo del Comune di Colognola ai Colli e dall'Ente medesimo autorizzato in data 15.04.2013 per il periodo dal 16.07.2013 al 15.10.2013, a prestare la propria opera presso il Comune di Caldiero.

ART. 2

Le prestazioni come sopra conferite comprenderanno: stesura dei contratti e scritture private del Comune di Caldiero.

ART. 3

Per espressa e consapevole volontà del collaboratore, nonché per esigenze organizzative del Comune, il rapporto oggetto del presente contratto viene convenuto tra le parti stipulanti e deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e occasionale senza vincolo di subordinazione. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti. Si dà atto che ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è assolutamente inefficace perché nulla si deve intendere la sua causa.

La durata della presente convenzione viene stabilita dal 16.07.2013 al 15.10.2013.

ART. 4

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente e senza aiuti l'incarico assunto, incarico da svolgersi nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Responsabile dell'area Affari generali, secondo le modalità e i tempi da questo indicati in relazione alle esigenze delle prestazioni.

Il Comune si impegna a dare indicazioni di massima, in armonia con la natura del rapporto di cui trattasi, nonché a controllare lo svolgimento delle prestazioni richieste al fine di coordinare l'attività del collaboratore con quella della struttura organizzativa del Comune stesso.

La collaborazione si svolgerà presso gli uffici del Comune e potranno essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione del Comune stesso.

Vige inoltre l'obbligo di riservatezza, il divieto di utilizzo senza previa autorizzazione del Comune di documentazioni, nominativi di utenti ed ogni altra notizia ed informazione acquisita durante il rapporto di collaborazione in oggetto per fini diversi dallo svolgimento di tale prestazione.



Il collaboratore nell'esercizio della sua attività è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede, con la diligenza e la perizia richieste dalla fattispecie. Rimane salva per il collaboratore, l'applicazione diretta dell'art. 2224 del Codice Civile.

ART. 5

Il Comune si impegna a corrispondere per la succitata attività di prestazione occasionale al collaboratore, che accetta, il compenso di € 30,00 al lordo di eventuali contribuzioni integrative previste dalle vigenti leggi. Al medesimo non competerà alcun altro tipo di compenso (esempio TFR, rimborso spese, ecc.).

ART. 6

Il compenso di cui al precedente articolo sarà corrisposto al collaboratore incaricato in quote mensili posticipate, previa verifica della prestazione effettuata.

Detti prospetti validi ai fini della liquidazione dell'importo mensile spettante dovranno essere visti del Responsabile dell'Area affari generali del Comune.

ART. 7

E' facoltà, a insindacabile giudizio del Comune di revocare l'incarico in qualunque momento, pagando quanto maturato a favore del collaboratore per l'opera prestata sino al momento della revoca stessa.

Per il recesso dal contratto, le parti si riportano integralmente a quanto previsto dall'art. 2237 del codice civile.

ART. 8

Il collaboratore dichiara sotto la sua personale responsabilità e, con esonero del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

ART. 9

Il collaboratore autorizza il trattamento dei propri dati personali esposti nel presente disciplinare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività del Comune, fatta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m. ed integrazioni.

ART. 10

Per ogni controversia relativa al presente disciplinare ed alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione in via amministrativa.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Verona.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL COLLABORATORE
Loretta Erbisti

